

PROVINCIA DI CUNEO A chaglia d'Oro al A. A.

## REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n.213 del 12 SET. 2020

# RIPARTIZIONE "URBANISTICA E TERRITORIO" <u>SETTORE URBANISTICA,</u> <u>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE</u>

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 46

**OGGETTO:** Presa d'atto del provvedimento finale relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC in zona Bp1 del PRG

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione n. 234 del 22/05/2009 la Giunta Comunale ha istituito l'Organo Tecnico comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), recentemente rinominato, con DGC n. 374 del 25/10/2019.

La proposta di PEC in zona Bp1 del vigente PRG presentata ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77 in data 02/11/2016 prot. n. 46398, successivamente integrata in ultimo in data 30/06/2020 prot. 37.449, è stata esaminata dall'Organo Tecnico Comunale che nella seduta del 17/06/2020 ha disposto di sottoporre il piano alla verifica di assoggettabilità alla VAS, individuando i soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, ASL, PROVINCIA di CUNEO e Società Intercomunale Servizi idrici)

L'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 09/09/2020 ha esaminato i pareri pervenuti dagli Enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale, esprimendo il parere di seguito, in sintesi, riportato:

- preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri:
  - parere del 31/07/2020 prot. 43573 della Provincia di Cuneo Settore Tutela Del Territorio, Ufficio Pianificazione, che esprime, per quanto di competenza, parere di esclusione del PEC dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - parere in data 19/08/2020 prot 46443 della Società Intercomunale Servizi idrici
  - preso atto che non sono pervenuti i contributi dell'ARPA PIEMONTE e dell'ASL CN2;
- considerato che il PEC prevede l'attuazione di una previsione urbanistica contenuta nel nuovo PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387) sottoposto a

Valutazione Ambientale Strategica e che il relativo Rapporto Ambientale non evidenzia particolari criticità per la zona oggetto di intervento;

- accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC in oggetto;
- considerato che la Provincia di Cuneo ed la Società Intercomunale Servizi idrici non hanno indicato la necessità di sottoporre a VAS il Piano esecutivo convenzionato;

non ritiene necessario sottoporre il piano in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i..

Prescrive però, sulla scorta dei pareri pervenuti, di inserire nella Convenzione del PEC l'obbligo al rispetto delle prescrizioni imposte nei pareri della Provincia di Cuneo e della Società Intercomunale Servizi idrici, oltreché alle precauzioni progettuali previste nel PROGETTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI ai sensi dell'art. 44 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante di Adeguamento del PRG al Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'art. 72.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente e nello STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DI COMPATIBILITA' ai sensi dell'art. 75.3 del vigente P.R.G.."

#### L'Organo Tecnico ha disposto:

- 1. che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere con la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- 2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEC dell'area di PRG Bp1, prescrivendo l'inserimento nella Convenzione di PEC l'obbligo al rispetto delle prescrizioni imposte nei pareri della Provincia di Cuneo e della Società Intercomunale Servizi idrici, oltreché alle precauzioni progettuali previste nel PROGETTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI ai sensi dell'art. 44 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante di Adeguamento del PRG al Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'art. 72.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente e nello STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DI COMPATIBILITA' ai sensi dell'art. 75.3 del vigente P.R.G., come riportato nel parere conclusivo dell'Organo Tecnico Comunale del 09/09/2020;
- 3. che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;
- 4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
- 5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 22 del 9/06/2020.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. n.92 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.487 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio

#### DETERMINA

- 1. di prendere atto del provvedimento finale dell'Organo Tecnico, allegato al presente provvedimento, del 12/09/2020 relativo al PEC in zona Bp1 del PRG presentato ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77 dal quale risulta l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica prescrivendo l'inserimento nella Convenzione di PEC l'obbligo al rispetto delle prescrizioni imposte nei pareri della Provincia di Cuneo e della Società Intercomunale Servizi idrici, oltreché alle precauzioni progettuali previste nel PROGETTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI ai sensi dell'art. 44 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante di Adeguamento del PRG al Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'art. 72.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente e nello STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DI COMPATIBILITA' ai sensi dell'art. 75.3 del vigente P.R.G., come riportato nel parere conclusivo dell'Organo Tecnico Comunale del 09/09/2020;
- 2. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi della DGR 29 febbraio 2016 n.25-2977.

ALBA, lì

12 SET. 2020

ALLEGATI:

provvedimento finale OTC del 12/09/2020.

IL DIRIGENTE Arch. Alberto NEGRO